

OTTO FIRME CONTRO IL REGIME

1

PER RIPRISTINARE IL QUORUM PREVISTO DAI PADRI COSTITUENTI PER CONCEDERE L'AMNISTIA

Il disegno di legge costituzionale è ispirato all'opera e al pensiero di Marco Pannella, nel ricordo di queste sue parole:

"L'obiettivo è sempre quello: ottenere che lo Stato italiano interrompa la flagranza tecnicamente criminale in termini di diritto internazionale e della "ex" Costituzione italiana. Mentre continuano ad arrivare conferme dalla giurisdizione europea, abbiamo fornito lo strumento perché questo possa accadere formalmente. Come episodio enorme, storico, dopo 30 anni di tradimento ed illegalità".

L'intento è quello di modificare soltanto il comma 1 dell'articolo 79 della Costituzione, introducendo un nuovo comma 1, che reciti: «L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera». Infatti, la legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1, ha modificato l'articolo 79 della Costituzione in due direzioni: trasferendo esclusivamente in capo al Parlamento la procedura di adozione dei provvedimenti di amnistia e/o di indulto e prevedendo una maggioranza qualificata nell'adozione del provvedimento. Fino al marzo 1992 nella nostra Costituzione vigeva un articolo 79 che prevedeva che la legge di delegazione al Presidente della Repubblica in materia di amnistia e di indulto fosse una legge approvata a maggioranza semplice da parte del Parlamento (come qualunque altra legge).

Nella fase finale della X legislatura, sotto l'impulso e la suggestione del dibattito che si verificò allora in riferimento ai molteplici dei provvedimenti di amnistia e di indulto nel corso dei decenni (si arrivò complessivamente a 20 provvedimenti di amnistia e di indulto, anche se l'ultimo riguardava esclusivamente i reati tributari), nonché a fronte delle attese e delle critiche dell'opinione pubblica rispetto a un ricorso giudicato eccessivo a questi istituti, venne introdotta una modifica costituzionale procedurale dell'articolo 79 della Costituzione, quella che ha individuato in una maggioranza qualificata pari ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale, il quorum necessario alla deliberazione delle leggi di amnistia e/o indulto. Il legislatore costituzionale del 1992 ha inteso autolimitarsi per non incorrere ulteriormente in un uso distorto degli strumenti di clemenza generale previsti dall'ordinamento costituzionale. Così è nata la seconda modifica procedurale dell'articolo 79 della Costituzione, quella che ha individuato in una maggioranza qualificata pari ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera, per ogni suo articolo e nella votazione finale, il quorum necessario alla deliberazione delle leggi di amnistia e/o indulto. Dal punto di vista dell'autolimitazione del potere di clemenza, va detto che la legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1, ha senz'altro raggiunto il suo scopo, essendo stato approvato da allora un solo provvedimento di indulto (per di più monco della collaterale e necessaria

amnistia) solo in occasione della prima, gravissima esplosione del sovraffollamento penitenziario, nel 2006. Ma, dal punto di vista della valorizzazione degli istituti di clemenza come strumenti di politica criminale, questa costrizione del legislatore sembra nascondere un errore opposto e paradossalmente coincidente con gli abusi dei decenni passati. Dopo aver liberato l'amnistia e l'indulto dalla connotazione pre-moderna che ne faceva strumenti dell'indulgentia principis, bisognerebbe ora avere il coraggio di renderli agibili come strumenti di una intellegibile e chiara politica del diritto in materia penale. Perché ciò sia, l'amnistia e l'indulto debbono certamente avere quei caratteri di eccezionalità che per lungo tempo furono disattesi, e per questo è opportuno mantenere la previsione di un quorum qualificato e più rigoroso rispetto a quello previsto per le leggi ordinarie; ciò non di meno è necessario che essi siano strumenti nelle mani di una maggioranza non occasionale, ma capace di esprimere un indirizzo politico in materia di giustizia penale. Per questo proponiamo che l'amnistia e l'indulto siano concessi con legge deliberata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. A fronte di una giustizia che vede milioni di processi pendenti nei tribunali e un numero sempre più crescente di detenuti nelle carceri italiane, bisognerebbe avere il coraggio di ammettere che la scelta del



Il referendum è uno strumento che il Parlamento ha delegittimato tradendo tutte le riforme votate dai cittadini; giusto per citarne alcuni, dall'abolizione del finanziamento pubblico alla responsabilità civile dei magistrati, per finire a quelli sull'acqua.

Non saranno certe le proposte di legge di iniziativa popolare a restituire ai cittadini quei poteri che gli ha affidato la Costituzione italiana con la seconda scheda elettorale, quella referendaria. Anche perché sinora sono state anch'esse ignorate dal Parlamento.

Oggi c'è un fatto nuovo: a seguito di una riforma del Regolamento del Senato alle proposte di legge di iniziativa popolare è garantito che verranno discusse e votate, mentre sino ad ora la quasi totalità delle proposte era destinata agli archivi.

Ci siamo quindi posti l'obiettivo di raccogliere le 50mila firme necessarie perché vogliamo iscrivere nell'agenda politica, e quindi "costringere" il Parlamento ad esprimersi su quei problemi che da decenni sono irrisolti per la mancanza di volontà, accompagnata a una buona dose di incapacità, che sono alla base del "caso Italia", la peste italiana della mancanza di Diritto, peste che ormai - purtroppo è finalmente evidente! - dilaga nel mondo intero.

Sappiamo benissimo che le otto proposte di legge sono un pro-memoria, alcune delle riforme necessarie, alcune addirittura urgentissime. E sappiamo anche che delle riforme che abbiamo proposto negli anni attraverso 154 - centocinquantaquattro! - referendum sono ancora quasi tutte da attuare.

Sappiamo che in queste condizioni, in mancanza assoluta, totale di informazione non sarà facile raccogliere le firme, non sarà facile raccogliere le iscrizioni.

Ancora una volta rivolgiamo un appello a tutte le persone di buona volontà, a coloro che ancora credono che non vi sia nulla che non possa essere cambiato e che proprio nel momento del bisogno, dove le difficoltà sono massime, è necessario il massimo di impegno da parte di tutti. Ciascuno secondo quello che può.

Ognuno di coloro che è raggiunto da queste pagine può trovare ragioni per essere speranza, per se e per gli altri.



legislatore nel '92 è criticabile, in quanto ha sottratto due misure importanti, come l'amnistia e l'indulto, destinate a diminuire l'accumulo delle cause e l'affollamento delle carceri, agli strumenti di politica del diritto in materia penale. Con questo Disegno di Legge il Partito Radicale propone che i provvedimenti di amnistia e l'indulto siano concessi con legge deliberata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

Irene Testa

2. PER RIFORMARE IL SISTEMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Nel pacchetto di riforme di iniziativa popolare in materia di giustizia predisposto dal Partito Radicale, le proposte volte a modificare l'attuale sistema delle misure di prevenzione antimafia sono forse le più rilevanti, perché – come provano le vicende drammatiche di molti imprenditori che le hanno subite – si tratta di misure incompatibili con lo Stato di Diritto, che vengono applicate, in un processo di tipo inquisitorio, sulla base di semplici sospetti e che permettono allo Stato di confiscare l'intero patrimonio di una persona anche se assolta da ogni accusa in sede penale. Per rendersi conto delle principali criticità della normativa vigente, è sufficiente considerare che la confisca di prevenzione ha un contenuto fortemente punitivo-afflittivo, malgrado la giurisprudenza sia di diverso avviso. Non previene alcunché mentre affligge la persona che la subisce. Togliere ad una persona tutto il patrimonio, finanche la casa familiare, significa privare lei e la sua famiglia di ogni mezzo di sostentamento; significa travolgere il suo passato (il patrimonio, solitamente, è un complesso di beni in cui si identificano intere generazioni) e distruggere il suo futuro. I presupposti di applicazione delle misure di prevenzione sono, inoltre, caratterizzati da un intollerabile tasso di aleatorietà con la conseguenza che le persone sono irrimediabilmente esposte all'arbitrio dei giudici.

Anche dal punto di vista processuale la normativa si espone a censure. Basti dire che la confisca è preceduta dal sequestro. Lo stesso giudice che ha disposto il sequestro, inaudita altera parte, deciderà se revocare il sequestro o disporre la confisca, in ciò rivalutando i medesimi elementi indiziari con una evidente violazione del principio della imparzialità del giudice. Il decreto di sequestro non può essere impugnato innanzi al Tribunale della Libertà, né è possibile ottenerne la sospensione nelle more dell'accertamento giudiziale. A differenza di ciò che è previsto per il procedimento penale, è richiesto l'indizio e non la prova. L'indizio, inoltre, non deve essere né grave, né preciso, né concordante. Esempio: è sufficiente la dichiarazione di un collaboratore di giustizia, non riscontrata, per asserire giudizialmente la contiguità dell'indiziato alla mafia. I beni vengono gestiti da amministratori giudiziari - spesso impreparati - che portano al collasso le aziende, lasciando in mezzo a una strada tutti i lavoratori e i fornitori, con un gravissimo danno per tutto il sistema economico e per le vite di tutte le persone coinvolte. Le notizie di cronaca, a partire dal cosiddetto "scandalo Saguto", ci dicono che siamo di fronte ad un sistema opaco che ha generato molti abusi e nel nome della presunta "lotta alla mafia". In estrema sintesi, la proposta del Partito Radicale, messa a punto dagli imprenditori vittime di sequestro di prevenzione come Pietro Cavallotti e Massimo Niceta e dagli avvocati Giuseppe Milicia e Baldassare Lauria, si muoverà in tre direzioni:

1. tassativizzare le fattispecie di pericolosità sociale per renderle coerenti con il principio di legalità;
2. prevedere che chi viene assolto nel merito in sede penale, per gli stessi fatti, non possa subire l'applicazione della misura di prevenzione;
3. nel caso in cui lo Stato abbia il sospetto (attenzione: non la prova) che l'imprenditore sia vicino alla mafia, si interviene nominando un commissario che non si sostituisce ma si affianca all'imprenditore, controllandone l'operato; il giudice potrà impartire all'imprenditore diverse disposizioni che quest'ultimo dovrà rispettare; se queste disposizioni vengono violate allora si interviene con il sequestro. Ovviamente, nel caso dei gravi indiziati o dei condannati per mafia, si interverrà con gli strumenti penali classici del sequestro preventivo e della confisca. In questo modo si prevengono le infiltrazioni della criminalità organizzata nel sistema economico senza distruggerlo; si salvaguardano la continuità aziendale e i posti di lavoro; si previene il crimine senza distruggere le vite delle persone. Non vogliamo abrogare la legge scritta con il sangue di martiri di mafia, la vogliamo riportare alla purezza originaria ripulendola dalle incrostazioni frutto del populismo penale. La modifica dell'attuale sistema delle misure di prevenzione che propone il Partito Radicale unisce tutti coloro che vogliono combattere seriamente la mafia e, nello stesso tempo, hanno a cuore le libertà e i diritti fondamentali delle persone.

Sergio D'Elia



Testimonianza di Pietro Cavallotti, imprenditore, iscritto al Partito Radicale

Lo scorso 22 marzo si è tenuta presso la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo l'udienza per la revocazione della confisca disposta nei confronti dei miei familiari. Mi sono avvicinato all'udienza con sentimenti contrastanti. Da un lato, ero certo delle nostre ragioni; dall'altro, non sapevo se riporre ancora la mia fiducia nella giustizia terrena.

Quando la Corte di Cassazione, con nostra grande sorpresa, confermò la confisca, quando ricevemmo dai carabinieri – come al solito, in prossimità delle festività natalizie – l'atto con il quale ci veniva ordinato di lasciare, senza indugio, le nostre case, ho fatto di tutto per evitare ai miei familiari l'ennesima umiliazione: avevamo chiesto all'Agenzia Nazionale dei beni confiscati la possibilità di occupare la casa, pagando un corrispettivo, in attesa del ricorso alla Corte Europea. Non ricevemmo alcuna risposta. Proposi ricorso straordinario alla Corte Europea, ma la Corte mi rispose che interviene d'urgenza solo nel caso in cui sia a repentaglio la vita di una persona e si sa che togliere la casa non significa togliere la vita. Nulla valse ad evitare lo sfratto e, con l'anima in spalle, fummo costretti ad abbandonare le case costruite con il lavoro onesto dei nostri padri e nelle quali noi figli avevamo vissuto la nostra infanzia. "Sig. Cavallotti, lei le ha le prove nuove per fare l'istanza di revocazione?!" mi rispondeva, un poco infastidito, l'avvocato quando lo sollecitavo ad agire per la riapertura del processo. E la mia replica era: "Avvocato, ma se non le andiamo a cercare, come le dobbiamo avere le prove nuove?". Anche questi discorsi capita di fare ad una persona impelagata con la giustizia.

Quando compresi che quello era il tenore dei dialoghi, decisi di impiegare gli ultimi anni della mia vita nello studio dei fascicoli della vicenda giudiziaria della mia famiglia, alla ricerca di prove nuove che permettessero la riapertura del processo.

Non potevo mollare, non potevo lasciare che i sacrifici di una vita venissero per sempre cancellati. Lo dovevo a mio padre, a mia madre e a tutti i miei parenti che hanno condiviso le stesse sofferenze. All'immobilismo e alla rassegnazione che, pian piano, cominciavano a prevalere su di noi, doveva seguire una reazione. E la reazione ha comportato per me lo studio immane non solo degli atti processuali ma anche del contesto criminale a cui i miei familiari sono stati erroneamente ritenuti contigui. Se mi fossi limitato soltanto a studiare le carte processuali, difficilmente avrei potuto individuare prove nuove. La verità doveva essere ricercata là fuori.

La prima difficoltà nella quale mi sono imbattuto era quella di dimostrare, con prove nuove, l'innocenza di persone già assolte perché il fatto non sussiste. Questo è il paradosso delle misure di prevenzione: dimostrare di non avere avuto niente a che fare con la mafia di fronte ad una sentenza che ti ha assolto perché non hai avuto niente

Misure di prevenzione: la "terribilità" contro il Diritto

a che fare con il crimine.

Le fonti aperte, come internet, si sono rivelate preziose alleate per comprendere alcune dinamiche criminali e per smentire, con fatti certi, le accuse mosse nei nostri confronti. Mi ricordo i viaggi fuori dalla Sicilia, alla ricerca di riscontri alle nuove ipotesi difensive che pian piano affioravano nella mia mente.

"Di fronte a una grave ingiustizia, non ci possiamo rassegnare", dicevo ai miei familiari cercando di sollevare il loro morale a pezzi, riaccendendo nei loro cuori la speranza ogni qualvolta li aggiornavo sulle nuove prove che man mano emergevano.

È stato un viaggio pieno di insidie e di difficoltà, alla ricerca della verità. Un viaggio che ho compiuto con la forza del figlio che non si rassegna, con la grinta di chi è vittima di una ingiustizia e non vuole soccombere, ma anche con la lucidità del giurista che si deve estraniare dall'emozione per essere lucido per selezionare ciò che può essere utile per vincere la causa.

Ma è stato anche un viaggio a ritroso nel tempo che mi ha permesso di rivedere la mia vita, di constatare come essa sia stata influenzata da questa vicenda giudiziaria e di immaginare come sarebbe stata se lo Stato non avesse deciso, un giorno, di intraprendere, per i motivi che le recenti notizie di cronaca hanno contribuito a chiarire, una campagna di annientamento nei confronti di persone innocenti che avevano fatto solo il bene. Per fortuna, nonostante tutto, siamo ancora vivi e lottiamo per l'affermazione dei nostri diritti. Dalla polvere del tempo è stata riportata alla luce una sentenza che si pone in netta contraddizione con la confisca; sono state raccolte oltre ottanta dichiarazioni che smentiscono le affermazioni dei Periti allora nominati dal Tribunale, nuove dichiarazioni di collaboratori di giustizia, nuove dichiarazioni di persone informati dei fatti, nuove sentenze che permettono di chiarire i fatti di causa. I nostri avvocati sono stati bravissimi a esporre al Tribunale tutte le prove raccolte. I miei studi giuridici mi convincono che le ragioni per un accoglimento dell'istanza di revoca ci sono tutte. Ma l'esperienza personale mi convince che, forse, l'accoglimento dipende solo dalla volontà dei giudici, forse dalla volontà politica, in un contesto anomalo in cui rimettere in discussione un provvedimento che ha inchiodato alla croce per venti anni centinaia di famiglie, ridotto alla fame un intero paese, distrutto patrimoni costruiti con i sacrifici, significherebbe assestare un duro colpo ad un intero sistema sul quale molti individui hanno fondato carriere e si sono arricchiti in danno della comunità e di molti padri di famiglia. Cosa che ha riconosciuto indirettamente il Pubblico Ministero nel momento in cui ha chiesto il rigetto della nostra istanza. Non so se aspettarmi giustizia, di certo vivo questi giorni di tremenda attesa con la serenità propria di chi sa di avere fatto tutto quanto era umanamente possibile fare per far valere le proprie ragioni. In questo viaggio ho conosciuto persone straordinarie, come gli avvocati Lauria, Aucelluzzo, Marciandò, Iacona, Chinnici, Stagno d'Alcontres e Piazza; altre che non meritano di essere ricordate. E, per fortuna, ho incontrato il Partito Radicale, l'unico che ha deciso di ascoltarci e fare della mia vicenda e di quelle analoghe alla mia una campagna coraggiosa di informazione e di lotta per affermare, anche nella lotta alla mafia, principi e metodi da Stato di Diritto, come invocava Leonardo Sciascia, non la "terribilità" dello stato e delle misure di emergenza.

Sono costretto a sopravvivere con l'intima consapevolezza di essere un uomo finito



Testimonianza di Paolo Faraone, imprenditore, iscritto al Partito Radicale

Nel luglio del 2008 così titolavano i giornali in Umbria: «Arrestato Paolo Faraone: Ministro della mafia in Umbria. Sequestrati beni per 2.500.000 Euro». Poi, nell'articolo, si dettagliava che ero parente del potente boss di Palermo Lo Piccolo che, a sua volta, aveva fornito le mie referenze alla famiglia mafiosa dei Madonia per riciclare capitali illeciti nel sito umbro. A Palermo avevo venduto la mia attività ed una casa per trasferirmi a Terni dove viveva la mia compagna, madre di mio figlio. Qui avevo iniziato una nuova vita. Con il ricavato della vendita, rilevai un ristorante e intrapresi altre attività imprenditoriali facendo ricorso a prestiti bancari garantiti anche dalla mia compagna.

Inizia un processo penale con l'accusa di intestazione fittizia e con il sequestro dei beni ma, al Tribunale del riesame di Palermo, mi viene restituito gran parte del mio patrimonio perché ritenuto di origine lecita. Tuttavia, lo stesso patrimonio appena dissequestrato viene sequestrato per una seconda volta dal Tribunale delle Misure di Prevenzione di Palermo, allora gestito dalla Saguto. Leggendo le motivazioni, mi rendo conto che da ministro della mafia in Umbria ero retrocesso a "testa di legno" di un certo Lo Cricchio. Le mie attività, intanto, vengono affidate ad un amministratore giudiziario che le chiude immediatamente. Si intensifica il calvario giudiziario. Intercettazioni ambientali senza alcuna rilevanza penale, collaboratori di giustizia che dichiaravano di non conoscermi, intercettazioni telefoniche mal interpretate sono gli elementi che hanno portato alla confisca definitiva del mio patrimonio. Mentre il processo di prevenzione si concludeva in maniera drammatica, quello penale subiva una incredibile

battuta di arresto perché i giudici palermitani, a distanza di moltissimi anni, si dichiaravano incompetenti a decidere sul caso, trasmettendo il mio fascicolo ai colleghi umbri che, da parte loro, motivavano che le indagini erano a tal punto sommarie da non poter formulare alcun capo d'accusa.

La vita è strana. Oggi il giudice che ha distrutto la mia vita è stato sospeso dalla Magistratura ed è imputato, insieme ad altri magistrati e ad alcuni amministratori giudiziari, a Caltanissetta con ottanta capi di imputazione per reati gravissimi che vanno dall'associazione a delinquere alla truffa, passando per il peculato e l'abuso d'ufficio. Nel corso di questo decennio, ho conosciuto decine e decine di persone per bene le cui aziende sono state abbattute sotto i colpi del sistema Saguto, un sistema illecito che tutti conoscevano e che nessuno, a parte Pino Maniaci, ha mai avuto il coraggio di denunciare, pur di fronte alla evidente devastazione sistematica del tessuto economico siciliano. Mi sono reso conto, però, che quel sistema si è potuto radicare perché in Italia esiste una legge a detta di molti giuristi incostituzionale, pensata per combattere la mafia che, invece, è stata strumentalizzata da chi ha fatto dell'antimafia una professione e una occasione preziosa per ricavare e dispensare agi, privilegi e rendite di posizione, con l'avallo di un sistema mediatico compiacente e di una classe politica genuflessa innanzi ad alcuni settori della Magistratura. Nella stragrande maggior parte dei casi, infatti, chi subisce le misure di prevenzione è una persona che non ha commesso alcun reato. Sulla base di semplici sospetti, vieni espropriato dei beni e anche della dignità. Ti viene tolta la casa dove vivi con la tua famiglia; vieni strappato dal tuo lavoro e ti viene preclusa per sempre la possibilità di ricominciare. Non sai cosa dire a tuoi figli e cosa dare loro da mangiare. Hai anche difficoltà a pagare un avvocato per la tua difesa.

Oggi sono costretto a sopravvivere con l'intima consapevolezza di essere un uomo finito.

.



Il "costo della legalità" ha distrutto la mia famiglia

Testimonianza di Massimo Niceta, imprenditore, iscritto al Partito Radicale

Anche la mia famiglia, come quella di Pietro Cavallotti e come molte altre, subisce, ingiustamente, un processo di misure di prevenzione. Purtroppo questi procedimenti nati con un nobile ideale nel corso degli anni sono diventati, piuttosto che un'arma per combattere la criminalità organizzata, una occasione di arricchimento e di carriera per chi, protetto dalla legge, ha saputo approfittare dell'emergenza Mafia. La storia della mia famiglia è anch'essa emblematica di come si possa essere distrutti socialmente quando si incappa in un procedimento di prevenzione. Nel 2009 io e mio fratello Piero siamo stati raggiunti da un avviso di garanzia per il reato di intestazione fittizia di beni in concorso con la famiglia Guttadauro. Il procedimento si basava su una serie di intercettazioni e su alcune audizioni di collaboratori di giustizia e, all'esito della naturale scadenza dei 18 mesi di indagini, è stato archiviato in quanto non sussistevano i presupposti per un rinvio a giudizio.

Nel 2013 sulle stesse identiche basi, utilizzando le stesse identiche intercettazioni siamo stati raggiunti da due diversi provvedimenti di prevenzione patrimoniale e personale. Uno del tribunale di Trapani relativo ad una società unipersonale a me intestata che si è già concluso con una sentenza passata in giudicato che ci ha dato ragione su ogni punto. L'altro provvedimento a firma della Dott.ssa Saguto del tribunale di Palermo aveva come oggetto il sequestro del nostro intero patrimonio. L'amministratore giudiziario nominato per la gestione del patrimonio era l'Avv. Aulo Gigante, oggi a processo a Caltanissetta, per fatti relativi alla gestione della nostra azienda.

Nel frattempo, io e mio fratello siamo stati allontanati in maniera definitiva dall'azienda e

da quel giorno è cominciato l'inesorabile declino. Tutte le società sono state dichiarate fallite e tutti i punti vendita sono stati chiusi, i dipendenti licenziati e i loro TFR non sono stati corrisposti. La lotta alla Mafia ha un costo, ed è – dicono – "il costo della legalità". La legalità a casa mia è costata un milione di euro in due anni, tanto hanno preso gli amministratori giudiziari, con i loro coadiutori, ben ventisette persone sono state collocate a vario titolo dentro la mia azienda causando la chiusura di quindici punti vendita e il licenziamento di centoventi dipendenti. Quindi il costo della legalità in realtà è questo: togliere il pane a qualcuno e darlo a qualcun altro che se lo mangia. Quello che faceva l'imprenditore, magari non prendendosi lo stipendio o facendo dei sacrifici, loro lo fanno pagando le loro spettanze come prima cosa e – ti dicono – noi stiamo pagando all'amministrazione giudiziaria tutto sommato solo il cinque per cento del nostro fatturato. Il pizzo alla mafia è il due-tre per cento del fatturato, quello che noi paghiamo allo stato è il cinque per cento, tanto è costata a noi l'amministrazione giudiziaria, che a noi in realtà è costata per fare chiudere l'azienda.

Eravamo sul mercato da centoventi anni perché ha cominciato il mio bisnonno poi mio nonno poi mio padre poi io, mio fratello e mia sorella. Dopo quattro anni di procedimento di prevenzione la nostra azienda oggi è chiusa. Il costo della legalità non ha portato a niente, procedimenti penali non ne abbiamo, avevamo avuto solo un avviso di garanzia che è stato archiviato, non siamo neanche stati rinviati a giudizio. Però, la dottoressa Saguto e il mio amministratore giudiziario sono oggi rinviati a giudizio. Hanno fatto sentenze, hanno giudicato persone e, in alcuni casi, continuano a lavorare perché non tutti gli amministratori giudiziari sono stati rimossi, ma la cosa ancora più grave è che dopo lo scandalo Saguto in realtà non è cambiato nulla. Dentro un tribunale di misure di prevenzione l'avvocato non ha alcuna funzione nel procedimento, si aspetta, si aspetta che cosa non si sa, si aspetta una perizia, si aspetta un pentito, si aspetta. Ma quanto ci vuole per dire se tu sei o non sei mafioso, se sei colluso o se sei contiguo.

Il perito, a cui è stato affidato l'arduo compito di redigere una perizia economica sulla nostra famiglia a partire dagli anni '60 fino al 2013, finalmente dopo tre anni e mezzo ha depositato il suo elaborato e il nuovo presidente del tribunale di Palermo, uno dei tre succeduti a causa dello scandalo Saguto, ha rinviato al 20 giugno la data per la discussione finale.

Alla fine, se avremo ragione,

quando noi vinceremo nel processo di prevenzione, che abbiamo vinto? Per i miei dipendenti il lavoro non ci sarà più, perché l'azienda è stata distrutta dall'amministrazione giudiziaria. Dove sono i sindacalisti che sono venuti? Si sono interessati un giorno, due giorni poi sono spariti nel nulla. Evidentemente non si possono mettere contro il sistema, forse perché hanno paura, forse non si deve dire che la legge è sbagliata e che sono stati fatti disastri, è stata creata disoccupazione, licenziando i dipendenti, i terzi creditori in buona fede non sono stati pagati così come l'erario, i fornitori e i proprietari degli immobili. Intere famiglie come i Niceta, i Cavallotti, gli Alfano e tanti altri, anche assolti nei processi di merito, hanno dovuto vivere l'ingiustizia della prevenzione e assistere inerti al disfacimento dei propri patrimoni costruiti in decenni di sacrifici. Cosa possiamo fare? Chi ci aiuterà a venire fuori da questa vicenda? Bisogna fare muovere l'opinione pubblica, perché non è possibile tenere la vita di una persona in uno stato di limbo per quattro, cinque, dieci, quindici anni sulla base di un sospetto, perché di reati non si parla. Ripeto: io, mio fratello, mia sorella, mio padre morto, non abbiamo nessun tipo di reato penale a carico, al momento. Domani se lo inventeranno perché dovranno distruggerci in qualche maniera, ci aspettiamo le ritorsioni per il nostro esporci pubblicamente, ne siamo consapevoli, però non abbiamo paura di dire che noi siamo innocenti, che siamo trattati peggio dei criminali, perché neanche un criminale andrebbe trattato come stanno trattando noi, i nostri dipendenti, le nostre aziende e tutto l'indotto qui in Sicilia, in Calabria, nel mezzogiorno, quindi in Italia.

Invito ancora una volta a dare fiducia al Partito Radicale, chi può e vuole si iscriva perché effettivamente in quattro anni di ricerca sono gli unici che ci hanno ascoltato, gli unici oggi a essere presenti, a fare qualche cosa, quantomeno a provarci. Bisogna intervenire su una legge fatta male e applicata peggio, che – seppure in alcuni punti è stata rivista nel nuovo codice antimafia – è troppo lontana dal potere essere detta "giusta". Ma la riflessione è: domani cosa faremo, chi ci riabilita, chi ci darà la possibilità di ritornare a lavorare e, soprattutto, chi metterà gli avvocati nelle condizioni di intervenire realmente e concretamente dentro le Aule di tribunale, per impedire che gli amministratori giudiziari facciano il bello e il cattivo tempo e per, alla fine, ridare ai miei dipendenti il posto di lavoro che gli è stato rubato dal sistema Saguto, contro il diritto e contro la giustizia.

2B

PER RIFORMARE IL SISTEMA DELLE INTERDITTIVE PREFETTIZIE ANTIMAFIA

Con una delle proposte di legge di iniziativa popolare del Partito Radicale si vuole modificare il Codice antimafia nella parte relativa alle “misure di prevenzione” e in quella relativa alle “disposizioni in materia di documentazione antimafia”, le cosiddette “interdittive prefettizie antimafia”. Per quanto riguarda le disposizioni in materia di documentazione antimafia, le modifiche proposte muovono da una valutazione critica dell’attuale sistema, che determina l’emarginazione dell’impresa, derivante dall’impossibilità di avere rapporti con la Pubblica amministrazione, in ragione di una valutazione degli Organi di Polizia circa la mera “possibilità” di essere soggetta a condizionamenti mafiosi. La proposta assegna alle interdittive prefettizie il ruolo di strumento anticipatorio e servente rispetto alla (proposta di) applicazione di una misura di prevenzione di tipo giurisdizionale, adeguando il testo della norma allo spirito che aveva suggerito la previsione dell’istituto, vent’anni fa. La Circolare Ministeriale interpretativa dell’art. 10 D.P.R. n. 252/1998 (MinInterno 18 dicembre 1998 n. 559/Leg/240.517.8, Istruzioni applicative concernenti il D.P.R. n. 3 giugno 1998, n. 252), forniva ai Pre-

fetti precise coordinate, idonee ad indirizzarne l’azione, con l’indicare, da una parte, i comportamenti da tenere quando emergevano situazioni idonee all’emanazione di provvedimenti interdittivi, e quando specificava, dall’altra, come ci si doveva regolare quando siano state rilevate circostanze significative, ma non univoche. In relazione al primo caso, di emanazione dell’informazione interdittiva, la Circolare prescriveva: Particolare attenzione sarà rivolta alle risultanze di tali accertamenti, nella considerazione della specifica finalità e del fatto che essi dovranno comportare l’attivazione di procedimenti censori previsti dall’ordinamento (denunce penali, proposte per l’applicazione di misure di prevenzione, misure amministrative di autotutela, attivazione degli organi di controllo, eccetera) senza di cui potrebbe dubitarsi della loro fondatezza.

Quanto alla seconda ipotesi, di rilascio dell’informazione liberatoria, veniva specificato: Qualora non si riscontrino né la sussistenza delle cause di sospensione, divieto o decadenza di cui all’art. 10 della legge n. 575/1965, né gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa (...) la Prefettura rilascerà all’ammini-

strazione interessata la liberatoria attestazione di non sussistenza, allo stato degli accertamenti, delle condizioni interdittive previste dall’art. 4 predetto, anche quando permangano indicazioni negative, ma non siano acquisiti concreti elementi in proposito. In tali circostanze, i signori Prefetti non rinunceranno a stimolare, esaurita la procedura prevista dall’art. 10 del regolamento, le attività di indagine e di prevenzione, anche patrimoniale, per i provvedimenti giudiziari conseguenti, anche per darne successiva comunicazione alle Amministrazioni interessate, per gli effetti di cui all’art. 11, comma 3, dello stesso regolamento. Con la proposta di modifica, l’interdittiva antimafia deve necessariamente motivare circa la sussistenza di elementi idonei a giustificare (quantomeno) l’applicazione di una misura di prevenzione. Contrariamente a quanto avviene nella prassi applicativa della legislazione vigente, in cui l’impresa “interdetta” dal Prefetto può restare tale senza limiti di tempo, la proposta prevede che il provvedimento del Prefetto debba necessariamente sfociare, in un tempo prestabilito, nella richiesta di applicazione di una misura di prevenzione. In difetto, l’interdittiva decade con effetto ex tunc.

A tal fine, viene proposta l’abrogazione della parte del Codice antimafia che delinea specifiche situazioni da cui desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa, che si giustifica con l’impostazione che lega l’informazione interdittiva alla mera “possibilità” di infiltrazione, non più con l’idea da noi avanzata di collegarla ad una proposta di misura di prevenzione. Viene altresì proposto che l’informazione interdittiva possa essere comunicata alle varie Autorità competenti solo dopo che sia divenuta efficace. Viene quindi prevista l’abrogazione della disposizione che prevede la comunicazione alla Camera di Commercio ed all’Osservatorio dei contratti pubblici presso l’Anac, per evitare che di quello che in definitiva rimane un provvedimento di polizia, rimanga traccia indelebile nelle principali banche dati consultabili dal pubblico. Si prevede infine una sorta di stand still, analogo a quello previsto nel rito appalti, per evitare che l’informazione interdittiva spieghi i suoi effetti più gravi, che coinvolgono l’immagine e la reputazione dell’impresa e dei suoi protagonisti, prima che il Giudice amministrativo si sia espresso sull’istanza cautelare.

Avv. Salvatore Galluzzo,
iscritto al Partito Radicale

3

INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI

Onorevoli Colleghi! Con la presente proposta di legge, già presentata nella precedente legislatura dall’onorevole Bernardini e altri (atto Camera n. 2673), alla cui stesura ha collaborato l’Unione delle camere penali, si intende stabilire che l’esercizio delle funzioni giudiziarie ha carattere esclusivo. La peculiarità della funzione giudiziaria non deve consentire situazioni di impropria presenza di magistrati nelle istituzioni politiche e amministrative dello Stato, nelle istituzioni del potere legislativo, nelle autorità amministrative indipendenti, nelle rappresentanze nazionali presso organismi internazionali o comunque all’estero che non siano propriamente inerenti all’esercizio di una funzione giudiziaria e neppure all’interno di altri organi costituzionali di garanzia (qual è la Corte costituzionale), che devono essere caratterizzati dalla neutralità e dall’estraneità rispetto a tutti i poteri dello Stato. Va anche regolamentata, tenuto conto del principio dell’esclusività delle funzioni giudiziarie, la materia degli incarichi extragiudiziari, che consente, oggi, ai magistrati ordinari la possibilità di esercizio di funzioni diverse da quelle giudiziarie in regime di part time. Gli incarichi extragiudiziari dovranno essere circoscritti al solo contributo nella didattica e nella formazione in ossequio al valore della circolazione del sapere sulla base delle diverse esperienze professionali e di conoscenza.

La presente proposta di legge, pertanto, partendo da queste considerazioni, vuole limitare la destinazione di magistrati a incarichi diversi da quelli giudiziari ai soli casi in cui la legge espressamente prevede, in ragione della particolarità dell’incarico, che questo debba necessariamente, nei limiti di seguito stabiliti, essere svolto da magistrati ordinari (articoli 7 e 7-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura; articoli 6, comma 2, e 17-ter del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante norme sull’istituzione della Scuola superiore della magistratura; articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, recante norme sull’organizzazione e sul funzionamento dell’Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia), ovvero nei casi in cui in forza di accordi internazionali – particolarmente

nell’ambito dell’Unione europea – l’incarico abbia specificatamente funzioni giudiziarie e sia espressamente richiesto che debba essere svolto da magistrati ordinari (si pensi ai magistrati di collegamento previsti dall’azione comune n. 96/277/GAI del Consiglio, del 22 aprile 1996, in materia di scambio di magistrati di collegamento per la cooperazione giudiziaria nell’ambito comunitario).

Pertanto, anche riguardo alle disposizioni citate, occorre intervenire al fine, per un verso, di ridurre il numero dei magistrati destinati a svolgere le funzioni in esse previste e, per un altro verso, di introdurre la presenza di figure professionali provenienti da diverse esperienze professionali e culturali (università, avvocatura dello Stato, avvocatura) in misura più o meno paritaria rispetto alla presenza dei magistrati.

Rimane in vigore l’articolo 210 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sia pure modificato, con la possibilità di affidare in situazioni particolari incarichi speciali, non previsti dalla legge o da regolamenti, a magistrati ordinari. Si pensi, in particolare, agli incarichi di consigliere presso la Presidenza della Repubblica.

Il numero dei magistrati da destinare eventualmente a incarichi speciali è fissato in otto, un numero che appare del tutto sufficiente ad affrontare qualsiasi situazione particolare.

In forza delle disposizioni contenute nella presente proposta di legge il numero di magistrati destinati a incarichi diversi da quelli giudiziari si riduce a meno di venti unità, compresi quelli che saranno destinati presso istituzioni giudiziarie internazionali.

Va aggiunto che nel numero stabilito non è stato tenuto conto dei magistrati collocati fuori ruolo perché componenti del Consiglio superiore della magistratura, di quelli attualmente in aspettativa per mandato parlamentare, regionale, provinciale e comunale, di quello in aspettativa per le elezioni europee, e di quelli in aspettativa per motivi diversi. Alla luce di tali cifre più di duecento magistrati potranno, già all’entrata in vigore della legge, essere riassegnati alle funzioni giudiziarie.

Altra importante questione che deve essere risolta è quella del trattamento economico

dei magistrati fuori ruolo.

Oggi si è di fronte ad una vera e propria «giungla» di retribuzioni e di emolumenti accessori che creano enormi disparità di trattamento non solo tra coloro che sono chiamati a svolgere funzioni diverse da quelle giudiziarie e che sono collocati fuori ruolo della magistratura e i loro colleghi che continuano a svolgere le ordinarie funzioni giudiziarie, ma tra gli stessi magistrati collocati fuori ruolo a seconda dell’organismo o dell’istituzione nel quale sono chiamati a svolgere tali funzioni.

Le retribuzioni e gli emolumenti accessori (oltre al trattamento economico proprio che essi continuano a mantenere) possono variare, oggi, da circa 50.000 euro (per gli assistenti dei giudici della Corte costituzionale) a 100.000 euro circa e fino a oltre 300.000 euro per i più gratificati destinati ai diversi Ministeri.

A fronte di una tale situazione sembra congruo che sia fissato per legge un criterio unico che preveda, in dipendenza della natura e dell’importanza dell’incarico, un trattamento economico aggiuntivo non inferiore al 20 per cento e non superiore al 60 per cento della retribuzione fondamentale propria del magistrato destinatario del provvedimento.

La presente proposta di legge intende anche disciplinare la partecipazione dei magistrati ordinari alla vita politica del Paese a tutela dell’autonomia, dell’indipendenza e dell’imparzialità della funzione giudiziaria.

Sono previste, conseguentemente, disposizioni che disciplinano l’eleggibilità dei magistrati ordinari in servizio in tutte le cariche elettive dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali, nonché la partecipazione alle rispettive istituzioni di governo. Le scelte operate vanno nel senso di prevedere che debba intercorrere un lasso di tempo di sei mesi tra la cessazione dal servizio del magistrato e la sua candidatura a una delle cariche indicate (salvo il caso di elezioni suppletive o di anticipata fine della legislatura o della consiliatura) al fine di contrastare forme di uso strumentale della funzione posto che, con la candidatura, con l’elezione o con l’assunzione di una carica di governo, il magistrato ha fatto una pubblica scelta di tipo politico incompatibile istituzionalmente con l’autonomia, con l’indipendenza e con l’imparzialità dello stesso anche sotto il profilo «dell’apparenza».

4

RIFORMA IN SENSO UNINOMINALE PER L'ELEZIONE DEL PARLAMENTO ITALIANO

A settant'anni dalla promulgazione della Carta Costituzionale l'esigenza di una profonda revisione dei meccanismi istituzionali del nostro paese è ampiamente diffusa. È necessario snellire il funzionamento delle istituzioni e soprattutto far sentire i cittadini partecipi del processo di elaborazione e di decisione politica. A tal fine una riforma del sistema elettorale - che da sola non è sufficiente - è tuttavia una condizione irrinunciabile. Con il proposito di non vincolare o di non affievolire comunque la natura ed i limiti dell'attribuzione di competenza del legislatore ordinario in materia di adozione di un particolare sistema per l'elezione della Camera dei deputati, l'Assemblea Costituente, renitente ad ogni proposta di inserire nella legge fondamentale dello Stato di un determinato sistema per l'elezione dei parlamentari, non intese includere tra le materie soggette a revisione costituzionale la determinazione del sistema per il futuro. Sull'opportunità di escludere dal testo della Costituzione qualsiasi accenno al sistema elettorale influì indubbiamente l'esperienza tratta dagli anni tra le due guerre mondiali, quando gli effetti disgregatori della proporzionale contribuirono ad affossare le libertà ed i regimi parlamentari in Italia ed in Germania, favorendo l'avvento delle dittature fascista e nazista. All'indomani della riconquistata libertà questa consapevolezza, collegata ai condizionamenti che ne risultavano alla formazione di governi stabili ed efficienti la cui mancanza rese possibile la caduta dei regimi democratici, confortò i nostri Costituenti a non pregiudicare con disposizioni aventi la rigidità delle norme costituzionali la scelta del sistema elettorale. Per garantire tanto la formazione di governi stabili ed efficienti, quanto l'esistenza di forti legami tra gli elettori e gli eletti, è indispensabile ricostituire questi legami mediante un sistema di elezione diverso da quello attualmente in vigore. La proposta che formuliamo con questa legge è l'adozione di un sistema elettorale basato sul principio del collegio uninominale, cioè sulla regola, considerata fondamentale in paesi di antica democrazia, che ogni collegio elettorale deve avere un solo rappresentante in Parlamento, che la votazione avviene non tra liste concorrenti ma tra singoli candidati, e che l'eletto è colui che nel collegio ha raccolto il maggior numero di

consensi. Ogni comunità ha quindi un unico arappresentante parlamentare e la scelta di questo avviene con un sistema elettorale che valorizza al massimo il rapporto tra eletto ed elettore, diminuendo il peso della intermediazione dei partiti. Il collegio uninominale nel sancire infatti, la proclamazione diretta a deputato del candidato, sul quale sia confluito il maggior numero dei voti validamente espressi nell'ambito di una circoscrizione, consente a tutti gli iscritti nelle liste delle sezioni della medesima a considerarlo, nel bene e nel male, precipuamente come il loro rappresentante e non solo del contrassegno sotto il quale ne sia stata promossa la candidatura. Siamo consapevoli delle difficoltà che una proposta del genere può incontrare nel Parlamento attuale proprio perché diretta a mettere radicalmente in discussione il potere esorbitante dei partiti; siamo consapevoli, altresì, di possibili inconvenienti cui il sistema elettorale proposto - ben diverso, si noti, da quello vigente nell'Italia prefascista - può dar luogo; di fatto nessun sistema elettorale è perfetto ma è certo che quello attualmente in vigore sta privando gli elettori dei loro diritti e il Parlamento della sovranità che il nostro sistema costituzionale gli attribuisce per trasferirla a partiti sottratti, nella loro vita interna, ad ogni efficace controllo. Intendiamo perciò dare alla nostra proposta, prima di tutto, il valore di una denuncia pubblica di una situazione sempre più rischiosa per il corretto funzionamento della democrazia nel nostro paese e di un forte invito al Parlamento perché affronti con urgenza il problema. Sui problemi istituzionali, dei quali da troppo tempo si discute, sono possibili scelte diverse ma non è possibile e non è lecito ad una classe politica responsabile, il continuo rinvio.



5

SERVIZIO PUBBLICO, RAI, EMITTENZA LOCALE: UNA RIFORMA PER SALVARLI

Capita persino in Italia che a volte anche gravi e persistenti mali possano essere affrontati positivamente con una proposta normativa relativamente semplice quanto (e sempre più) rivoluzionaria. Un tratto questo che accomuna la quasi totalità delle proposte di legge di iniziativa popolare su cui il Partito Radicale Nonviolento, transnazionale e transpartito, e la Lista Pannella sta raccogliendo le firme per portarle all'esame finalmente obbligatorio del Parlamento (secondo il riformato regolamento del Senato).

Questa proposta si basa su pochi e definiti punti chiave che andrò ad elencare:

- 1) Introduzione in Italia per la prima volta in forma espressa e palese del Diritto alla Conoscenza la cui realizzazione spetta - anche se non soprattutto - al servizio pubblico radiotelevisivo, definito pubblico non più in ragione del carattere statale della proprietà di chi lo esercita in regime di monopolio, ma in ragione dei suoi tratti oggettivi, da ridefinire in modo limitato e completo;
- 2) introduzione di procedure di evidenza pubblica (gare) per lo svolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo, distinte per il livello nazionale e per quello delle singole regioni italiane (più le due province autonome di Trento e Bolzano), e la contestuale assegnazione del canone Rai, assegnazione da rinnovarsi periodicamente. Alle gare partecipano tutti i soggetti pubblici e privati interessati in possesso di alcuni requisiti;
- 3) privatizzazione vera della Rai, che perdendo a livello nazionale e locale la garanzia legale del monopolio dell'esercizio del servizio pubblico radiotelevisivo non ha più alcuna ragione per rimanere pubblica ed inefficiente come ora (oltre che inefficace nella erogazione del servizio pubblico);
- 4) soppressione della Commissione parlamentare di Vigilanza della Rai.

L'intento di questa riforma mi pare piuttosto evidente. La fine del monopolio legale del servizio pubblico e del relativo canone in capo alla Rai è tale da portare finalmente alla concorrenza tra diversi soggetti, nazionali e locali, pubblici e privati, nell'assegnazione di quote del servizio pubblico radiotelevisivo, la cui ridefinizione in termini limitativi e definiti è propedeutica alla possibilità di esercitare il controllo sul rispetto dei compiti ad esso relativi da parte dei soggetti che vincono le gare. Chi lo merita ed intende farlo potrà così concorrere al servizio pubblico e al canone. La effettuazione di gare anche a livello regionale e locale consente poi anche alle emittenti locali di rimettersi in gioco e di potersi dare una missione diversa rispetto alle televendite e ai sussidi pubblici, sempre minori e sempre più discrezionalmente assegnati. Spingendo al tempo stesso le strutture locali della Rai a fare un vero servizio pubblico. Una effettiva privatizzazione della stessa Rai, non solo fu plebiscitata nel 1995 dal popolo italiano in occasione di una consultazione referendaria, ma è anche l'unico modo per liberarla dalle oligarchie partitiche che lottizzano al secondo gli spazi nei telegiornali e nei talk show, e questo è stato anche dimostrato dal fallimento delle tante riforme modeste ed utopiche che sono state messe in atto in questi anni. Infine, nell'ambito di un servizio pubblico così ridefinito ed assegnato con gare non serve un organo politico parlamentare a dare l'indirizzo e a vigilare sul servizio pubblico, così come accade in tutti gli altri settori in cui concorrono soggetti pubblici e privati. Anzi il controllo parlamentare partitico sarebbe in tali condizioni un modo per disincentivare la privatizzazione della stessa Rai e la concorrenza per l'assegnazione del servizio pubblico. In estrema sintesi è l'estensione del modello Radio Radicale, l'unico che ha dimostrato di funzionare.

Marco Beltrandi



6

SCIOGLIMENTI DEI COMUNI PER MAFIA

**Avv. Gianpaolo Catanzariti,
iscritto al Partito Radicale**

La proposta di legge di iniziativa popolare del Partito Radicale si pone, attraverso la modifica alle norme vigenti, l'obiettivo di rendere effettiva la prevenzione dalle forme di condizionamento e di infiltrazione della criminalità organizzata di tipo mafioso o similare nei consigli comunali e provinciali nonché di rendere più efficace gli interventi dello Stato nelle suddette ipotesi, rafforzando e salvaguardando processi di democrazia partecipata nelle comunità quale vero baluardo al dilagare di ogni forma di criminalità, organizzata e non. Le norme attualmente vigenti sono contenute negli articoli 143 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che ripropongono, con alcune modifiche, l'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, recante l'originaria disciplina in materia di scioglimento di consigli comunali e provinciali conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

Dal 1991, anno in cui venne approvato il decreto legge n. 164/1991, c.d. Taurianova, per rispondere ai gravissimi fatti di sangue avvenuti nel piccolo centro calabrese, con cui si dispose lo scioglimento di quel comune da parte del Consiglio dei Ministri, al 2017, 290 sono stati gli enti colpiti dallo scioglimento per infiltrazione mafiosa, con una popolazione di oltre 4.500.000 interessata dalla drastica misura, privata, indirettamente, dei diritti civili e politici quantomeno in ambito locale. L'esperienza applicativa delle norme vigenti impone le modifiche proposte per rendere lo strumento più efficace nel contrastare il condizionamento e ricondurlo in alveo costituzionale, evitando, così, la cancellazione di ogni fiducia verso la gestione della res publica da parte dei cittadini, portati, secondo un recente studio condotto dal Ministero dell'Interno, a guardare la misura dello scioglimento come un complotto politico (24%), come un'inutile perdita di tempo (14,2%), con indifferenza (38%) o con rassegnazione (28,5%).

L'analisi scrupolosa delle realtà locali medio-piccole, specie al Sud, colpite sistematicamente dallo scioglimento, da un lato; l'incapacità e l'inidoneità delle gestioni commissariali a bonificare il contesto

amministrativo, economico e sociale infettato, dall'altro, impongono una prospettiva diversa rispetto all'attuale.

La proposta si preoccupa di superare il paradigma emergenziale e dell'urgenza, per rimettere al centro dell'iniziativa statuale una costante e mirata verifica

sulla gestione della "cosa pubblica" in ambito locale. Una verifica che si pone l'obiettivo primario di affiancare l'ente che si trovi in situazione critiche, predisponendo una serie di contro-misure in grado di evitare l'apertura delle sue porte a fenomeni di natura criminale ed affaristico.

Se da un lato, allora, occorre intervenire, in maniera graduale, per prevenire l'insorgere dell'infiltrazione sino all'estrema misura per sottrarre la gestione dell'ente locale alle più svariate forme di criminalità di tipo mafioso o similare, dall'altro occorre spostare l'attenzione dello Stato dalle relazioni personali e soggettive alle condotte amministrative in grado, queste ultime, di segnalare l'esistenza di un condizionamento di tipo mafioso, per evitare che il rapporto di semplice parentela o una interlocuzione occasionale possano essere interpretati come una forma di contagio.

La proposta si compone di 5 articoli. L'art. 1 sostituisce l'art. 143 con la nuova denominazione (Misure atte a prevenire forme di condizionamento e di infiltrazione di tipo mafioso nei consigli comunali e provinciali). del D.Lgs 267/2000, denominato, prevedendo l'accesso nell'ente locale, attraverso una commissione nominata dal Prefetto territorialmente competente, con il compito di condurre una indagine ampia e specifica per la durata di mesi tre. Alla citata commissione partecipa, con funzione consultiva ed al fine di garantire un effettivo ed utile contraddittorio, un rappresentante dell'amministrazione interessata appositamente delegato. Alla scadenza dei tre mesi, la commissione consegna una dettagliata relazione al Prefetto del luogo, con cui, in presenza di criticità riscontrate ed al fine di scongiurare ogni forma di condizionamento e di infiltrazione, vengono indicate le soluzioni più opportune, quali:

- a) l'affiancamento o la sovraordinazione di personale qualificato, nei settori ove è riscontrata la criticità;
- b) la nomina di un commissario straordinario con poteri di avocazione delle funzioni gestionali, amministrative e finanziarie dei servizi interessati;
- c) l'obbligatoria convenzione per la gestione unificata dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
- d) la rotazione degli incarichi dirigenziali e dei responsabili di settore;
- e) la sospensione del dipendente e dei rapporti di diritto pubblico e privato con i dirigenti la cui attività è stata riscontrata condizionata ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare;
- f) l'obbligo di espletamento di tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture attraverso la stazione unica appaltante anche per gli importi al di sotto delle soglie di legge;
- g) la variazione del bilancio di previsione;
- h) la sospensione, la revoca o l'annullamento di deliberazioni e determinazioni;
- i) la sospensione per un periodo non superiore a diciotto mesi degli amministratori imputati per il delitto di mafia o di agevolazione mafiosa;
- l) la segnalazione all'autorità giudiziaria competente, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione antimafia, dei singoli amministratori nei cui confronti emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti con la criminalità

organizzata di tipo mafioso o similare; m) la proposta al tribunale competente di incandidabilità, degli amministratori nei cui confronti emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare.

Le misure proposte, inviate al Ministro dell'Interno, saranno recepite, entro tre mesi dalla loro trasmissione, in un decreto indirizzato all'ente locale. In assenza di ottemperanza, entro 30 giorni dalla ricezione del decreto, è disposto lo scioglimento degli organi elettivi con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

L'art. 2 inserisce un nuovo articolo, 143 bis, denominato (Scioglimento di consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso). Con esso si prevede, qualora dall'attività di indagine le misure atte a prevenire l'infiltrazione siano ritenute inidonee ed emergano elementi concreti, univoci e rilevanti su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori locali, che evidenziano forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica, lo scioglimento dell'ente locale.

Nella relazione si deve dare conto, in maniera dettagliata ed analitica, della sussistenza degli elementi di condizionamento nonché delle anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere subito gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; sono indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antiggiuridica nonché della eventuale sussistenza di elementi di condizionamento anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale e gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento.

Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione ed è immediatamente trasmesso alle Camere. La conclusione con decreto del procedimento in assenza dei presupposti per lo scioglimento in cui dare conto degli esiti dell'attività di accertamento. La trasmissione della relazione all'autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione antimafia. La durata dello scioglimento da un periodo minimo di dodici sino ad un massimo di ventiquattro mesi. L'incandidabilità degli amministratori, che con le loro condotte hanno dato causa allo scioglimento, alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, per un turno elettorale successivo allo scioglimento stesso. Non si procede allo scioglimento

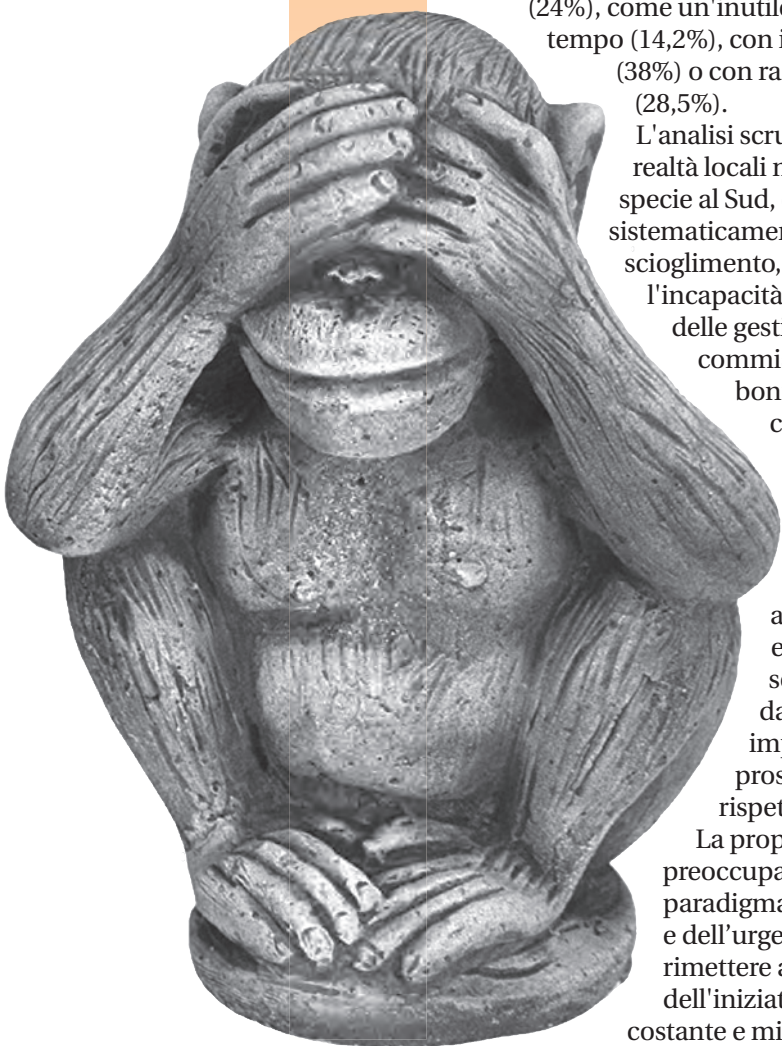
CHIUNQUE
può dare una mano
nella campagna
per la raccolta
di **8 FIRME CONTRO
IL REGIME**

consegnando
i moduli
alla Segreteria
comunale
e invitando amici
e conoscenti
ad andare a firmare

contattando
i consiglieri comunali
chiedendogli
di attivarsi
autonomamente
visto che possono
autenticare le firme

organizzando
tavoli di raccolta
firme o di informazione
sul sito
www.partitoradicale.it
trovi le informazioni:
dove ci sono tavoli
e le segreterie comunali
dove firmare,
le istruzioni, i materiali.

Per qualsiasi necessità
puoi sempre telefonare
allo **06-68979215**



dell'ente in caso di dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri o di dimissioni del sindaco. Qualora nel consiglio comunale e provinciale eletto si riscontri una sostanziale e palese continuità fra la precedente amministrazione e l'amministrazione eletta, si procede allo scioglimento. Con l'art. 3 si modifica l'art. 144 del D. Lgs 267/2000, denominato (Ruolo dei commissari straordinari, commissione straordinaria e comitato di sostegno e di monitoraggio).

Si introduce il ruolo dei commissari straordinari per gli enti locali composto da prefetti, funzionari dello Stato e della pubblica amministrazione, selezionati dal Ministro dell'interno, e l'esercizio in via esclusiva ed a tempo pieno delle funzioni di gestione previste dal decreto di scioglimento.

L'istituzione di un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie e dei comuni riportati a gestione ordinaria.

Con l'art. 4 si modifica l'art. 145 D. Lgs 267/2000, denominato (Gestione straordinaria), con cui si definiscono gli obiettivi di programmi da attuare nel rispetto del bilancio e senza imposizione di nuovi tributi. L'adozione di ogni provvedimento necessario, compresa la revoca delle deliberazioni già adottate o la rescissione di contratti già conclusi.

L'adozione, entro due mesi dall'insediamento, di un piano di priorità degli interventi, di provvedimenti di riorganizzazione del personale o il trasferimento d'ufficio di altri dipendenti. L'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, anche in posizione di sovraordinazione.

Le funzioni ed i poteri del commissario straordinario, nominato per la gestione amministrativa dell'ente locale.

La necessità di avvalersi dell'apporto di rappresentanti di forze politiche in ambito locale, dell'ANCI, dell'UPI, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare. Il potere di vigilanza del Prefetto sul corretto esercizio del mandato da parte del commissario straordinario e della commissione straordinaria ed il conseguente potere di sollecitare al Ministro dell'Interno la loro sostituzione.

Il dovere, entro trenta giorni dall'insediamento dell'amministrazione comunale e provinciale eletta dopo il periodo di commissariamento, di presentare una relazione dettagliata al Ministro dell'Interno, al Prefetto competente per territorio ed all'ente locale sulle azioni adottate durante tutto il periodo di gestione commissariale, in particolar modo sulle modalità di superamento e soluzione delle criticità tutte analiticamente evidenziate nella relazione della commissione di indagine, nella proposta del prefetto e nel decreto di scioglimento. Con l'art. 5 è modificato l'art. 146 D. Lgs. 267/2000, denominato (Norme finali) con cui si stabilisce l'applicabilità delle norme in questione agli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, nonché ai consorzi di comuni e di province, agli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti nonché l'obbligo di informativa annuale al Parlamento da parte del Ministro dell'interno sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei comuni.

7

RIFORMA DELL'ERGASTOLO OSTATIVO, DELL'ISOLAMENTO DIURNO, DEGLI ARTICOLI 4BIS E 41BIS

La proposta di legge elaborata con il fondamentale contributo dell'Unione camere penali italiane muove dal giudizio assolutamente negativo che i il Partito Radicale e gli avvocati penalisti italiani hanno sempre espresso sulla normativa di cui agli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, di seguito "ordinamento penitenziario".

Con la presente proposta di legge si ribadisce che ogni trattamento del detenuto, il quale non realizzi compiutamente le finalità rieducative della pena e non rispetti i principi di umanità del trattamento previsti dall'articolo 27 della Costituzione e dai trattati internazionali, non può essere accolto nel nostro sistema. Per questo, anche in considerazione delle concrete modalità di applicazione del regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario così come stabilite dalla sua entrata in vigore fino alle recenti modifiche apportate dalla legge n. 94 del 2009 e così come documentate da numerosi fonti sia interne che internazionali non si può che ribadire con forza la richiesta di soppressione di tale regime.

Ciò posto, se il dichiarato scopo della normativa di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario è quello di garantire la sicurezza negli istituti di pena e di impedire i rapporti tra i detenuti e gli appartenenti ai diversi sodalizi criminali, fuori e dentro il carcere, non può essere accolta alcuna impostazione che, lungi dal realizzare tali finalità, si traduca solo in un regime di detenzione più affittivo dell'ordinario per alcuni detenuti in ragione dei reati loro addebitati. Appare indiscutibile, infatti, che accettando un'impostazione di tal genere si manterrebbe nel sistema una normativa che, anziché garantire la sicurezza o interrompere i collegamenti tra i detenuti e il sodalizio criminale di appartenenza, è volta a istituire un regime carcerario diversificato per alcune categorie di detenuti, oltre che a condizionare le scelte processuali di coloro nei cui confronti viene applicato.

Quest'ultimo aspetto, che è sempre stato l'obiettivo non dichiarato apertamente ma evidentemente sotteso alla normativa di cui al citato articolo 41-bis, e ancora più manifesto nella pratica attuazione della stessa, è reso inequivoco dal fatto che, in maniera del tutto incongrua rispetto alla

richiamata ratio di maggior tutela della sicurezza, nel corso del tempo l'ambito applicativo del cosiddetto «carcere duro» è stato stabilizzato ed esteso anche a imputati o a condannati per reati che nulla hanno a che vedere con il fenomeno che si vorrebbe contrastare.

Del resto, il legame tra le condizioni di vita dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis e il loro atteggiamento processuale è stato testimoniato da organismi internazionali, come il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il quale fin dal 1995 ha preso atto con preoccupazione di una dichiarazione rilasciata dalle autorità italiane in sede di

Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), secondo cui «Grazie a questa misura speciale, un numero crescente di detenuti ha deciso di cooperare con le autorità giudiziarie fornendo indicazioni sulle organizzazioni criminali delle quali faceva parte». Al riguardo va sottolineato che un regime di detenzione deliberatamente più affittivo, applicato anche nei confronti di imputati in attesa di giudizio, cui i detenuti possono porre termine solo mutando il proprio atteggiamento processuale, si traduce in un sistema di condizionamento della libertà di autodeterminazione del detenuto e influisce sulla spontaneità dei suoi atteggiamenti oltre che sulla credibilità delle sue dichiarazioni.

Le ragioni dell'evidente inconciliabilità tra la dichiarata ratio della normativa di cui all'articolo 41-bis il suo ambito applicativo risultano del tutto evidenti laddove si constati l'assoluta e inutile vessatorietà di talune misure e restrizioni che vengono adottate nei confronti dei detenuti sottoposti a tale regime (ad esempio, in materia di colloqui con i familiari, in specie con i figli minori, di divieti relativi al consumo di cibi, al vestiario eccetera).

Accanto a tutto ciò non va poi dimenticato che qualsiasi misura, pur volta esclusivamente e specificamente alla tutela della sicurezza, non può mai travalicare il confine segnato dal rispetto dei diritti fondamentali degli uomini e portare all'inflizione di trattamenti disumani o degradanti, che il nostro sistema rifiuta radicalmente in quanto del tutto estranei alla cultura, prima ancora che all'ordinamento giuridico, del nostro Paese.

Queste sono le ragioni complessive per le quali noi radicali insieme all'Unione camere penali italiane riteniamo che la normativa di cui all'articolo 41-bis si ponga in aperto contrasto con i più nobili principi accettati nel nostro sistema, il quale rigetta qualsiasi trattamento contrario al senso di umanità (articolo 27 della Costituzione), nonché le pene inumane o degradanti (articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955) e tali da non svolgere l'imprescindibile funzione rieducativa del condannato (articolo 27 della Costituzione) nonché, da ultimo, metodi e tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione delle persone nell'assunzione delle prove (articolo 188 del codice di procedura penale).

La stessa Corte costituzionale ha avuto più volte modo di occuparsi del regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario e, pur senza negare l'astratta necessità di tutela delle esigenze di sicurezza all'interno del carcere, ha richiamato il legislatore e gli interpreti a una lettura armonica di tale istituto con i principi costituzionali. In questo senso il Giudice delle leggi, attraverso una serie di sentenze interpretative di rigetto, ha legittimato la permanenza dell'istituto del cosiddetto «carcere duro» all'interno dell'ordinamento a condizione che il medesimo rispetti talune precise delimitazioni.

A prescindere dalla valutazione della coerenza della giurisprudenza costituzionale rispetto agli stessi principi che la medesima ha costantemente richiamato sul regime di cui all'articolo 41-bis, un semplice richiamo alle indicazioni del giudice delle leggi può consentire di delineare l'ambito entro il quale il legislatore deve mantenersi, in tale materia, al fine di non porsi al di fuori del dettato costituzionale. La Corte costituzionale, infatti, ha da ultimo sottolineato che «i provvedimenti applicativi devono essere concretamente giustificati in

segue a pagina 18



segue da pagina 17

relazione alle esigenze di ordine e sicurezza» e che tali esigenze «specifiche ed essenzialmente discendenti dalla necessità di prevenire ed impedire i collegamenti tra detenuti» sono quelle che giustificano le restrizioni al regime carcerario.

Ancora la Corte ha ribadito che «il regime differenziato si fonda non già astrattamente sul titolo di reato oggetto della condanna o dell'imputazione, ma sull'effettivo pericolo della permanenza dei collegamenti, di cui i fatti reato costituiscono solo una logica premessa; dall'altro lato le restrizioni apportate rispetto all'ordinario regime carcerario non possono essere liberamente determinate, ma possono essere sempre nel limite del divieto di incidenza sulla qualità e quantità della pena e di trattamenti contrari al senso di umanità solo quelle congrue rispetto alle predette specifiche finalità». E, infine, che «non vi è dunque una categoria di detenuti, individuati a priori in base ad un titolo di reato, sottoposti ad un regime differenziato: ma solo singoli detenuti (...) in grado di partecipare, attraverso i loro collegamenti interni o esterni, alle organizzazioni criminali e alle loro attività», che per questa ragione possono essere sottoposti «a quelle sole restrizioni che siano concretamente idonee a prevenire tale pericolo».

Questo insegnamento, viceversa, non appare coerentemente recepito nella novella di cui alla legge n. 94 del 2009 con particolare riguardo alla formulazione dell'articolo 41-bis, commi 2, 2-bis e 2-quater, lettere a), b) e f), che appaiono in stridente contrasto con i principi enunciati.

Alla luce di quanto esposto, va sottolineato che il rispetto della sicurezza nel carcere dovrebbe sempre regolare la vita all'interno dei luoghi di custodia e, con riguardo a persone che nel corso della detenzione compromettano la sicurezza o si avvalgano dello stato di soggezione nei confronti di altri detenuti o la cui appartenenza a sodalizi criminali sia in via di accertamento o sia stata definitivamente accertata, questo bene può essere maggiormente tutelato, con misure diversificate a seconda delle diverse situazioni, ma ciò deve essere realizzato attraverso strumenti assolutamente rispettosi dei principi costituzionali. Nell'ordinamento penitenziario è previsto uno strumento ordinario (articolo 14-bis) volto alla tutela di particolari esigenze di sicurezza legate al comportamento dei detenuti come concretamente verificato nel corso della detenzione. Tale strumento è caratterizzato dalla temporaneità, dall'impugnabilità in sede giurisdizionale e dall'intangibilità di taluni diritti del detenuto.

All'interno di tale normativa si è dunque enucleato, accanto a quelli attualmente previsti, un ambito di applicazione diversificato e riguardante una categoria di detenuti, non già individuati meramente e automaticamente in base al titolo di reato del quale gli stessi debbano rispondere, bensì sulla base della concreta verifica, nei confronti degli stessi, della sussistenza di quei collegamenti attuali con le organizzazioni criminali esterne al carcere che l'ampliamento della normativa intende impedire. In tal modo si è inteso raggiungere lo scopo della tutela di quelle esigenze di sicurezza e solo di quelle che la sottoposizione a un particolare regime di controllo vuole garantire.

In ragione delle particolari esigenze di sicurezza che si prospettano sono state previste talune particolari restrizioni specificamente rivolte ai contatti del detenuto con l'esterno, con esclusione di limitazioni o di misure meramente afflittive o comunque non legate alla tutela di tale aspetto.

Tenuto conto dell'incidenza delle restrizioni sui diritti del detenuto, per garantire un controllo più penetrante rispetto ai presupposti di applicazione delle misure e anche una maggiore uniformità di trattamento, è stato previsto che l'imposizione delle restrizioni consegua a un provvedimento del magistrato di sorveglianza. Questa soluzione, peraltro, è stata estesa a tutte le ipotesi di sorveglianza particolare, dunque anche a quelle previste dall'attuale formulazione dell'articolo 14-bis dell'ordinamento penitenziario.

In ossequio al principio previsto dall'articolo 27 della Costituzione, si è previsto che la sottoposizione al regime di sorveglianza particolare, come previsto nelle ipotesi di cui all'articolo 14-bis, non comporti la sospensione delle regole del trattamento e delle norme

dell'ordinamento penitenziario. Al fine di rendere effettivo il controllo giurisdizionale, e in ragione della limitatezza dei periodi temporali di applicazione dei provvedimenti applicativi, sono state previste ipotesi di decadenza nei casi nei quali la decisione del giudice dell'impugnazione non intervenga entro termini prestabiliti.

In questo contesto si inserisce anche la modifica del contenuto della normativa di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario che, nella presente proposta di legge, è modificata sotto due fondamentali aspetti. Da un lato, è disposta la sensibile diminuzione delle ipotesi in cui, eccezionalmente, possano essere sospesi i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI dello stesso ordinamento, sempre che ricorra il presupposto della prova dell'esistenza concreta di collegamenti tra il detenuto e l'organizzazione criminosa al momento della valutazione della richiesta. Ipotesi che si limitano al delitto di associazione di tipo mafioso e a quei delitti per i quali è stata contestata l'aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Dall'altro lato, si dispone l'abrogazione della norma che attualmente consente l'applicazione dei benefici in presenza della collaborazione con la giustizia del detenuto, ritenendosi che l'applicazione delle regole del trattamento e degli istituti dell'ordinamento penitenziario non debba essere compressa e limitata in ragione di scelte processuali che, per lo stesso effetto che si vuole scongiurare, non sarebbero né spontanee né disinteressate. Riassumendo, si è intervenuto enucleando un'ipotesi di riforma che: riformi l'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario in modo da restringerne l'ambito di applicazione al solo delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale e ai delitti per i quali è contestata l'aggravante dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, eliminando il presupposto della collaborazione di giustizia e introducendo il criterio della prova concreta della permanenza dei rapporti tra il detenuto e l'organizzazione criminale al momento della richiesta dei benefici; ricomprenda nel regime di sorveglianza particolare, già previsto nell'ordinamento penitenziario, anche le situazioni riguardanti i detenuti per i quali, sulla base di elementi concreti e specifici, sia fornita la prova di un collegamento attuale con un'associazione criminale e, dunque, sia maggiormente da tutelare l'esigenza di sicurezza con specifico riguardo ai collegamenti con l'esterno del carcere (articolo 14-bis, comma 2, dell'ordinamento penitenziario, come sostituito dall'articolo 2 della presente proposta di legge); in tali casi, in luogo della generica sospensione delle regole del trattamento e dell'ordinamento penitenziario, preveda che l'ordinario regime di sorveglianza particolare possa comportare specifiche e tipizzate limitazioni ulteriori (articolo 14-quater, comma 4, dell'ordinamento penitenziario, come sostituito dall'articolo 4 della presente proposta di legge); subordini le restrizioni alla dimostrazione di esigenze specifiche e concrete per il singolo detenuto cui sono destinate in ossequio al principio di individualizzazione del trattamento e renda le restrizioni proporzionali allo scopo che si prefiggono al fine di impedirne ogni inutile vessatorietà; limiti la sottoposizione al regime ad un periodo delimitato di tempo e ne subordini la proroga alla dimostrazione dell'attualità dei collegamenti (articolo 14-bis commi 4 e 5, dell'ordinamento penitenziario, come sostituito dall'articolo 2 della presente proposta di legge); imponga l'intervento giurisdizionale nel procedimento applicativo del regime di sorveglianza particolare sia nelle ipotesi ordinarie sia in quelle previste dal comma 2 del novellato articolo 14-bis (articolo 14-bis, commi 2 e 3, dell'ordinamento penitenziario, come sostituito dall'articolo 2 della presente proposta di legge); renda effettivo e rafforzi il controllo sia davanti al giudice dell'impugnazione sia davanti alla Corte di cassazione (articolo 14-ter dell'ordinamento penitenziario, come sostituito dall'articolo 3 della presente proposta di legge).

8

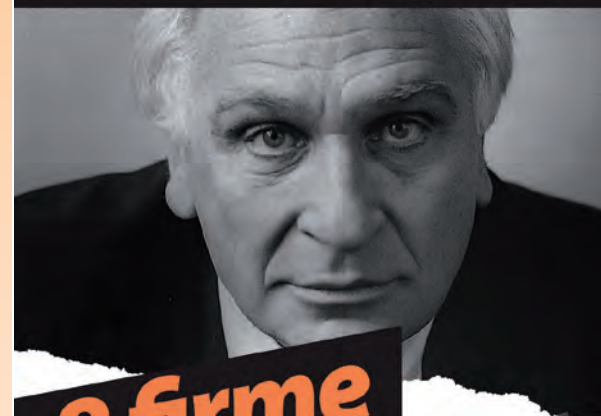
PARLAMENTO EUROPEO

La proposta per la riforma della legge elettorale per l'elezione dei membri italiani al Parlamento europeo che proponiamo è identica a quella adottata dal Parlamento francese su proposta del Senatore André Gattolin, iscritto al Partito Radicale ed eletto nelle liste di En Marche. Attualmente in Italia ci sono cinque gradi circoscrizioni elettorali con la possibilità di esprimere tre voti di preferenza e lo sbarramento del 4% introdotto nel 2019 con il voto di Popolo della Libertà, Partito Democratico, Lega, Italia dei valori e Unione democratica di centro.

La proposta presentata prevede

- una sola circoscrizione elettorale così da consentire un grande dibattito nazionale sulle prospettive europee per sottrarlo alle questioni locali;
- la possibilità di esprimere due preferenze all'interno di una lista con candidati di entrambi i sessi in ragione del 50% presentati in ordine alternato;
- un sistema di ripartizione basato sul proporzionale puro e senza soglia di sbarramento in quanto il parlamento europeo, a differenza di quelli nazionali, non è chiamato a garantire la governabilità e non è soggetto a scioglimento. Un qualsiasi sbarramento ha il solo scopo di impedire alle minoranze di far sentire la propria voce tenendo presente che, per eleggere uno dei 79 membri italiani al Parlamento europeo ci sarebbe comunque uno sbarramento implicito pari a circa l'1,3 per cento dei votanti, pari a circa 500.000 voti.

**QUESTA GIUSTIZIA
PUÒ COLPIRE CHIUNQUE!**



**8 firme
contro
il regime**

Per lo Stato di diritto democratico
federalista laico,
per riformare la Rai, la giustizia,
le leggi antimafia, le istituzioni.

www.partitoradicale.it